

In Milano, il 20 Giugno 2012,

- L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA
ADERENTE ALLA CLAAI;

- L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA;

- CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE;

- CONFARTIGIANATO DI LODI;

- LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA - BRIANZA;

- UNIAPAM / CASARTIGIANI;

- CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. -
C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

consapevoli

- della gravità della crisi che interessa - ormai da alcuni anni - il settore, con la sottoscrizione del
contratto integrativo provinciale intendono lanciare un segnale di speranza e di fiducia rispetto al
futuro di un settore, che nel territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza ritengono ancora in grado di
esprimere significativi risultati in termini di qualità della produzione, miglioramento delle condizioni di
vita e ambientali, occupazione;

- che tale processo deve essere adeguatamente sorretto da azioni che, nel rispetto delle funzioni delle
pubbliche Istituzioni locali e nazionali e del sistema creditizio, nonché dei vincoli che la più generale
crisi economica e finanziaria pongono, consentano alle imprese - ed in particolare a quel tessuto di
medie e piccole aziende che hanno fatto la "storia" dell'edilizia milanese - di superare l'attuale
congiuntura e di garantire, ed ove possibile incrementare, nel futuro sia una sana e regolare
occupazione sia gli elevati standard qualitativi ed organizzativi dimostrati negli anni passati;

condividono

l'intento di promuovere congiuntamente azioni concrete finalizzate a:

- una rapida approvazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di Milano;
- promuovere la partecipazione delle aziende locali ai lavori edili previsti nell'ambito di EXPO 2015;
- dare attuazione ai progetti di *housing sociale* e di edilizia residenziale pubblica, da destinare alle
famiglie dei lavoratori del settore;
- ottenere la riduzione del costo del lavoro in edilizia, soprattutto tramite l'equiparazione delle aliquote
contributive INPS a quelle degli altri settori produttivi, l'aumento del limite di esenzione dell'indennità
di mensa, l'incremento della percentuale di esenzione contributiva e fiscale del salario destinato alla
produttività e competitività, anche al fine dell'aumento della retribuzione diretta;
- introdurre ulteriori premialità e agevolazioni per le imprese e per i lavoratori del settore, che
dimostrino la propria regolarità retributiva e contributiva e una particolare attenzione alla sicurezza sul
lavoro;

- la semplificazione delle procedure amministrative;
- la concreta applicazione del Protocollo sulla legalità, regolarità e sicurezza sul lavoro sottoscritto con la Prefettura di Milano in data 22/02/2012;
- interventi presso gli Istituti di credito, al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito per le imprese e i lavoratori del settore;
- promuovere presso le Pubbliche Amministrazioni investimenti in infrastrutture e opere edili, necessarie alla città;
- garantire il tempestivo pagamento dei lavori eseguiti e dei crediti delle imprese verso le Pubbliche Amministrazioni, anche al fine di garantire la corretta e costante corresponsione dei salari e degli stipendi ai lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.AL. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

[Signature]
[Signature]

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

[Signature]

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA ADERENTE ALLA CLAAI

[Signature]

L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA;

[Signature]

CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE

[Signature]

CONFARTIGIANATO DI LODI

[Signature]

LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA - BRIANZA

[Signature]

UNAPAM / CASARTIGIANI

[Signature]

CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA

[Signature]

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 20 Giugno 2012,

- L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA
ADERENTE ALLA CLAAI;
- L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA;
- CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE;
- CONFARTIGIANATO DI LODI;
- LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA - BRIANZA;
- UNIAPAM / CASARTIGIANI;
- CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visti

il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 2008, come modificato dal verbale di accordo 16 dicembre 2010, e in
particolare gli articoli 42 e 15 nel testo,

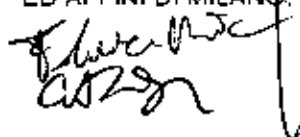
richiamata

la premessa al c.c.n.l. 23 luglio 2008, che si intende qui integralmente riportata,

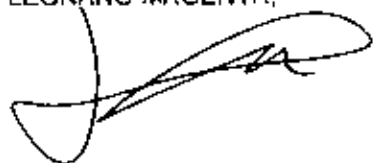
si è convenuto quanto segue

per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 23 luglio 2008, come modificato dal verbale
di accordo 16 dicembre 2010, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le
imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni
eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana delle imprese stesse.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI -
Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE EDILI
ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

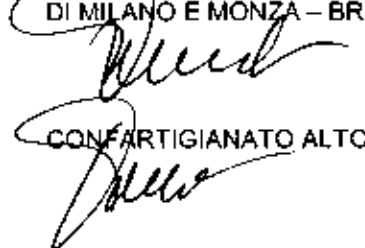
FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E
LEGNANO MAGENTA;



L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E
MONZA - BRIANZA
ADERENTE ALLA CLAAI



L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA
DI MILANO E MONZA - BRIANZA;

CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL
LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E
TICINO OLONA;

Vittorio M. -
R. Francesco Band
U. M. f. m.
Franco B.

CONFARTIGIANATO DI LODI

LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI
MILANO E MONZA - BRIANZA

Divisione Rottini

UNIAPAM / CASARTIGIANI

CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E
PROVINCIA

to J C
E

d B
d

VERBALE DI ACCORDO
(Premialità per le imprese virtuose)

In Milano, addì 20 giugno 2012,

- L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA
ADERENTE ALLA CLAAI;

- L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA;

- CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE;

- CONFARTIGIANATO DI LODI;

- LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA - BRIANZA;

- UNIAPAM / CASARTIGIANI;

- CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

convengono

il riconoscimento di una forma di premialità contributiva alle imprese artigiane iscritte senza soluzione di continuità alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno due anni alla data del 30 giugno 2012, le quali abbiano effettuato per tale periodo un accantonamento mediamente non inferiore a 1800 ore annue di lavoro ordinario.

L'individuazione della premialità e la definizione delle modalità applicative saranno effettuate dalle parti con un separato accordo, che dovrà essere concluso entro e non oltre il 15 settembre 2012, fermo restando che l'importo complessivamente destinato alla presente premialità dovrà essere ragguagliato nel suo ammontare a quello complessivamente destinato alla prestazione "una tantum" per gli operai.

La copertura finanziaria della premialità sarà assicurata dagli avanzi di gestione a disposizione iscritti a bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI -
Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE
EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA

L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E
MONZA - BRIANZA ADERENTE ALLA CLAAI

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA
DI MILANO E MONZA - BRIANZA;

CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE

CONFARTIGIANATO DI LODI

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. -
C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

F. L. M.
Francesco
U. M.
Anna

LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI
MILANO E MONZA - BRIANZA

Giuseppe *PR*

UNAPAM / CASARTIGIANI

CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E
PROVINCIA

M. M.

Stefano

G.

C.

E.

J.

S.

A.

M.

VERBALE DI ACCORDO
(R.L.S.T.- A.S.L.E.)

In Milano, addì 20 giugno 2012,

- L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA
ADERENTE ALLA CLAAI;
- L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA;
- CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE;
- CONFARTIGIANATO DI LODI;
- LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA - BRIANZA;
- UNIAPAM / CASARTIGIANI;
- CASARTITIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI
ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI
COMPRESORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. -
DEI COMPRESORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visti

- l'Accordo provinciale 24 ottobre 1996 sull'elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- gli Accordi provinciali 1° agosto 1997 sul Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale
(R.L.S.T.) e 2 dicembre 1997 sul relativo Regolamento;
- l'Atto costitutivo dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T. - A.S.L.E. del 6 maggio
1998 e lo Statuto ivi Allegato alla lettera C;
- l'Accordo provinciale 16 novembre 2007 intitolato "Revisione A.S.L.E.";
- gli articoli 47, 48 e 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l'articolo 84 del c.c.n.l. 23 luglio 2008, come integrato dall'articolo 84 dell'Accordo nazionale 19 aprile 2010
per il rinnovo del c.c.n.l. 23 luglio 2008 intitolato "Protocollo sul RLST";

ribadita

- l'importanza e l'utilità della funzione dell'R.L.S.T.;

considerate

- la necessità di una revisione ed armonizzazione della disciplina contrattuale provinciale della figura
dell'R.L.S.T., a seguito sia delle modifiche intervenute negli ultimi anni in sede legislativa e contrattuale sia
della nascita della nuova provincia di Monza e Brianza;
- l'opportunità di meglio definire lo scopo dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.-
A.S.L.E. e i compiti correlati, alla luce delle esperienze maturate dalla fase di avviamento dell'istituto ad oggi
nonché in riferimento ai compiti affidati dalla contrattazione collettiva di settore al Comitato paritetico per la
sicurezza;

in attuazione

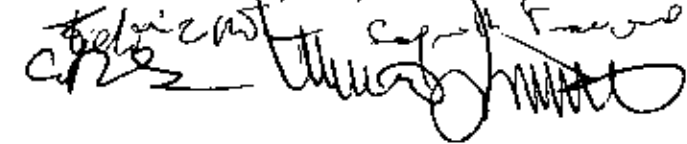
del disposto dell'articolo 2 dell'Accordo provinciale 16 novembre 2007 sopra citato;

si conviene

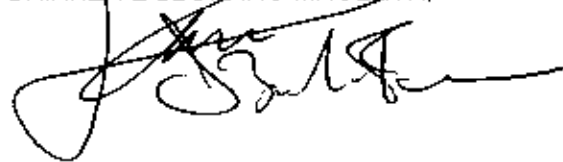
1. a partire dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2013, il contributo necessario alla copertura economica dell'attività dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.- A.S.L.E. è fissato nella misura dello 0,15% dell'imponibile Cassa Edile. A far data dal 1° gennaio 2014 il contributo anzidetto tornerà ad essere fissato nella misura dello 0,20%;
2. le parti definiranno con separato accordo la destinazione della differenza del contributo derivante dalla riduzione prevista al punto precedente per gli anni 2012 e 2013;
3. fermo restando che A.S.L.E. è l'associazione individuata dalle OO.SS. territoriali per il governo dell'attività degli R.L.S.T. per il settore edile e ritenendo che il progetto "Cantiere di qualità" sia uno strumento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori all'interno dei cantieri, le OO.SS. si impegnano a definire con Assimpredil Ance il finanziamento di un progetto di premialità.
Inoltre, verrà riconosciuto un premio anche alle imprese in cui è operante il Rappresentante per la sicurezza (R.L.S.), eletto dai lavoratori come da procedura definita tra le parti, che presentino i verbali di elezione e la certificazione di avvenuta formazione obbligatoria dell'R.L.S. rilasciata dal C.P.T. di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
L'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.- A.S.L.E. finanzia i progetti di cui al presente punto con proprie risorse;
4. Le Organizzazioni Provinciali firmatarie, unitariamente all'Assimpredil - Ance, in merito alla proposta di modifica della disciplina R.L.S.T. - A.S.L.E. parteciperanno in un apposito tavolo tecnico già costituito con le OO.SS.

Letto, confermato e sottoscritto.

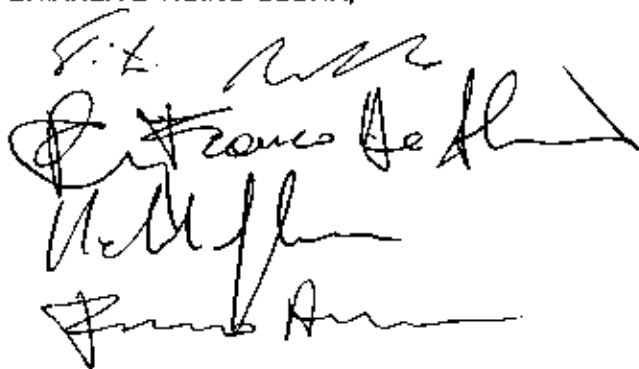
FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI -
Fe.N.E.A.L. - U.I.L. SINDACATO TERRITORIALE EDI
ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA



FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;



FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL
LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. -
DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA E TICINO OLONA;



L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E
MONZA - BRIANZA ADERENTE ALLA CLAAI



L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA
DI MILANO E MONZA - BRIANZA;



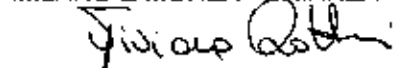
CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE



CONFARTIGIANATO DI LODI



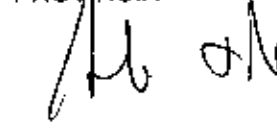
LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI
MILANO E MONZA - BRIANZA



UNIAPAM / CASARTIGIANI



CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E
PROVINCIA



Articolo 5 BIS

Orario di lavoro

Ad integrazione del contratto integrativo provinciale del 19/09/2003 e 21/09/2006 in materia di orario di lavoro, si prevede che:

nel caso di uscita e di rientro dell'operaio straniero nel territorio italiano in occasione dei periodi feriali o per gravi motivi familiari, le imprese sono tenute, su richiesta del lavoratore, a concedere il godimento cumulativo delle ferie e dei permessi maturati

Al medesimo fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, lett. B), comma 4, del c.c.n.l. 23 luglio 2008, le richieste di fruizione dei permessi individuali dovranno essere presentate per periodi non inferiori alle 4 ore lavorative consecutive.

Esaurito il godimento dei permessi individuali retribuiti maturati ai sensi dell'articolo 47, lett. B), del c.c.n.l. 23 luglio 2008, all'impiegato che ne faccia motivata richiesta per esigenze personali o familiari è concesso un permesso mensile della durata di 4 ore lavorative consecutive, con obbligo di recupero a regime normale nel mese stesso o, comunque, entro i quindici giorni lavorativi immediatamente successivi alla fruizione. I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di 2 ore al giorno, nel rispetto del limite massimo giornaliero di 10 ore lavorative.

Restano ferme le condizioni di miglior favore già in essere.



Articolo 6

Prestazione Cassa Edile per carenza malattia

Negli eventi morbosi di durata non superiore a sei giorni, la Cassa Edile corrisponde una prestazione in misura fissa denominata "indennizzo per carenza".

Tale prestazione non può superare l'importo complessivo di 150,00 euro nel singolo anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, sulla base della certificazione medica.

Nel caso in cui la prima malattia abbia una durata pari o superiore a tre giorni, la prestazione è riconosciuta nella misura intera sopra indicata.

In caso contrario, al lavoratore va riconosciuto, per ogni giornata di assenza relativa alla prima malattia, un terzo dell'importo complessivo e la rimanente parte, sino al raggiungimento dei 150,00 euro nell'anno, va corrisposta in concomitanza con eventuali successive assenze per malattia di durata non superiore a sei giorni.

Nei casi di malattia con prognosi inferiore a quattro giorni, l'impresa è tenuta - limitatamente al numero di eventi nell'anno sufficienti a far riconoscere al singolo operaio l'intera prestazione - ad inviare alla Cassa Edile la richiesta di prestazione e copia dell'attestato di malattia.

Il diritto all'indennizzo per carenza malattia matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 1.800 ore di lavoro ordinario nei quattro trimestri solari o 500 ore di lavoro ordinario nel trimestre solare antecedenti il mese di presentazione della richiesta e purché il lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile di Milano.

La disciplina di cui sopra si applica agli eventi insorti dal 1° Luglio 2012 e sino alla data di scadenza del presente contratto.

Il fondo destinato alla prestazione di cui al presente articolo è pari a 400.000,00 euro annui.

La Cassa Edile comunicherà alle parti, entro il mese successivo ad ogni semestre, l'andamento dell'accesso alla prestazione, per consentirne una valutazione ed eventuale rimodulazione, ai fini del rispetto dello stanziamento annuo massimo previsto.

In ogni caso, nel momento in cui la Cassa Edile rilevi l'eventuale possibile superamento dello stanziamento anzidetto in misura non inferiore al 10%, lo comunicherà tempestivamente alle parti, le quali dovranno, nei due mesi successivi, convenire una nuova disciplina in materia.

Nel frattempo, la Cassa Edile sospenderà la definizione delle domande in corso e, qualora le parti non raggiungano l'accordo nel termine di cui sopra, procederà alla liquidazione della prestazione in misura proporzionale, sempre nel rispetto dello stanziamento annuo complessivo.

Articolo 7

Mensa operai

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u., debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell'ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.

Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefiguri una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u. e sino a che permanga l'indicato requisito numerico, le imprese hanno l'obbligo di apprestare il servizio all'interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all'interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. Qualora nei cantieri venga organizzato un servizio di mensa interna tramite convenzione con trattorie nelle immediate vicinanze dello stesso, tale servizio si intende esteso anche alle Aziende Artigiane ivi occupate (titolare artigiano e lavoratori dipendenti).

A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti "buoni pasto" per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.

Sia nelle ipotesi di cui al 1° comma, sia in quella di cui al 2° comma, l'impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 14,90 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° aprile 2013.

Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, e comunque ove non si renda possibile l'attuazione di quanto ivi stabilito, è corrisposta un'indennità sostitutiva pari a euro 8,76 giornalieri a decorrere dal 1° aprile 2013. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, essa compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro effettivo. Lo stesso criterio di ragguglio ad ora è adottato per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio attuato in una delle forme di cui al 1° o al 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad

usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Chiarimenti a verbale

- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, operanti nel cantiere stesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.
- Nel caso di organizzazione in proprio del servizio da parte dell'impresa, l'importo massimo del concorso, di cui al 3° comma, è comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di cucina, nonché per il trasporto, la confezione e la cottura delle vivande, e la relativa incidenza è convenzionalmente valutata in misura forfettaria pari al 25% di detto importo massimo.
- Il valore del concorso al costo del pasto di cui al terzo comma del presente articolo non può essere preso a riferimento per la determinazione dell'importo del buono pasto.
- L'indennità sostitutiva di mensa non è dovuta ai lavoratori che fruiscono del pasto del vitto il cui costo è a carico dell'impresa.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. Some are clearly legible, such as 'RV' and 'E', while others are stylized or partially obscured. There are approximately 15-20 distinct marks, including full names, initials, and symbols.

Articolo 8

Indennità trasporti operai

A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 2,66 a euro 3,26 giornalieri.

Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.

Chiarimento a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano a carico dell'impresa.

Articolo 10

Mensa impiegati

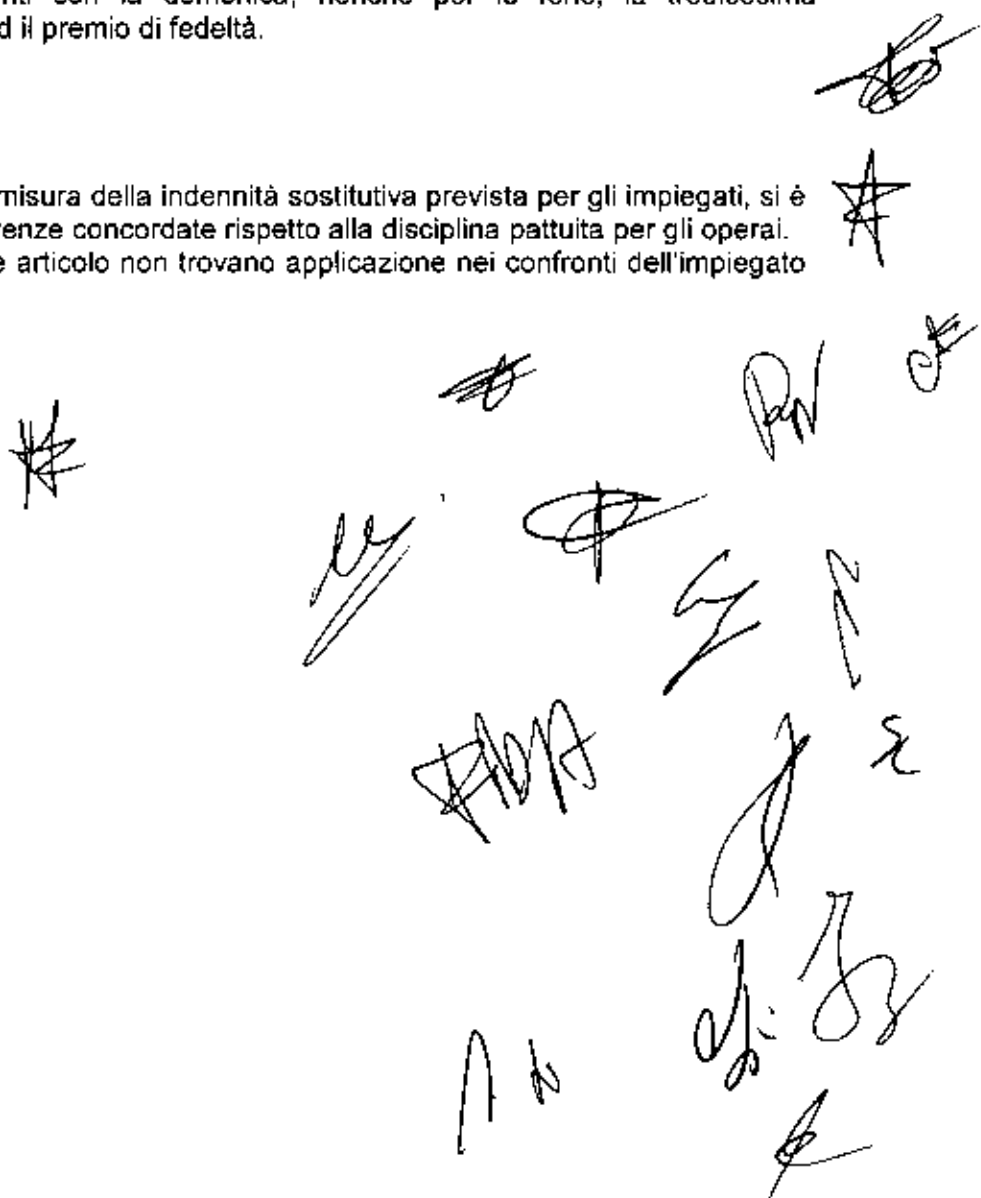
Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 7 dell'accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.

A decorrere dal 1° aprile 2013, la misura dell'indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 140,79 mensili.

Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.

Chiarimenti a verbale

Nella determinazione della misura della indennità sostitutiva prevista per gli impiegati, si è tenuto conto di tutte le differenze concordate rispetto alla disciplina pattuita per gli operai. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta.



Articolo 11

Indennità trasporti impiegati

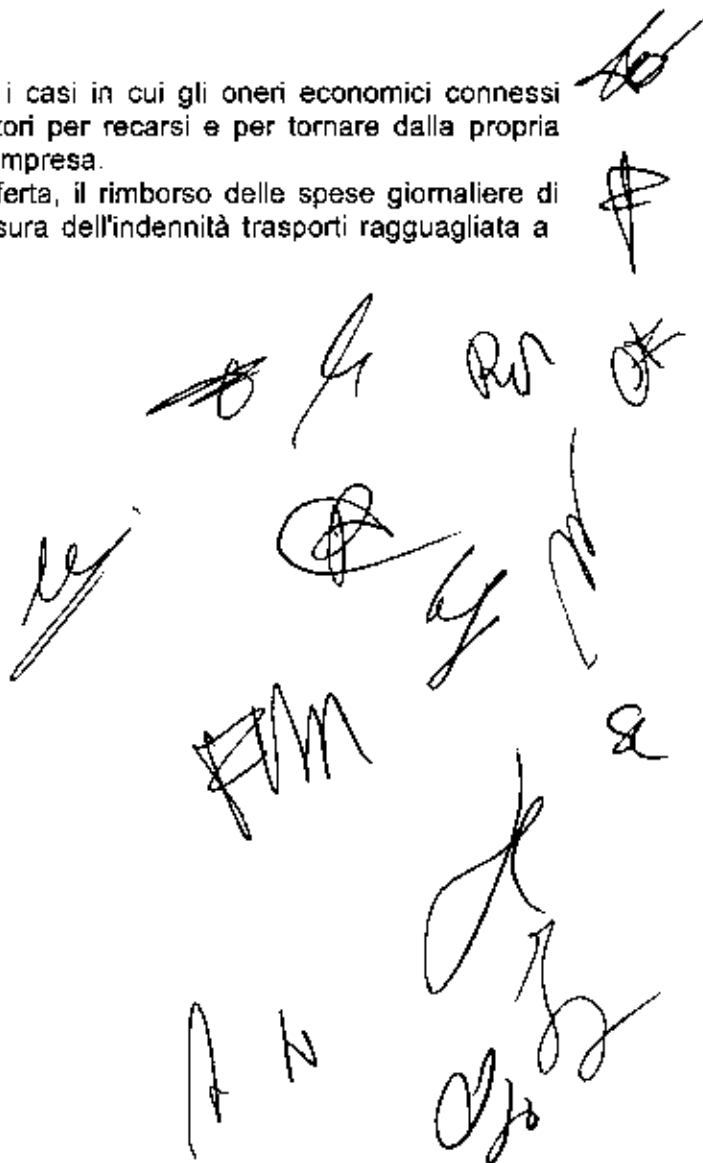
A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 55,86 a euro 65,49 mensili.

Anche tale indennità, come l'indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.

Chiarimenti a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano a carico dell'impresa.

In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, il rimborso delle spese giornaliere di viaggio compete per la parte eccedente la misura dell'indennità trasporti ragguagliata a giornata (Euro 65,49/173 x 8).



Articolo 16

Ferie

Nel periodo 1° giugno - 30 settembre, agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie di tre settimane consecutive.

Il godimento di una settimana di ferie potrà avvenire nel periodo invernale.

Quanto precede vale salvo deroghe che potranno essere concordate tra l'impresa e la r.s.u., tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive.

Difformemente da quanto previsto dal c.c.n.l. vigente, ai soli fini del godimento del riposo feriale, si computa l'anzianità di servizio maturata dall'operaio anche preso altre imprese del settore.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità anche presso altre imprese del settore è dispensato da prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fero restando che, per il trattamento economico per ferie, valgono le norme di cui al a c.c.n.l..

Le suddette norme sono compatibili con l'articolo 10 del Decreto legge n. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva di ferie.

Di massima, il periodo delle ferie collettive sarà stabilito dall'impresa entro il 30 aprile di ogni anno e reso noto per iscritto agli operai, anche mediante avviso affisso in luogo accessibile a tutti.

La richiesta di ferie, presentata per iscritto dal singolo lavoratore per periodi diversi da quelli di godimento collettivo, deve intendersi tacitamente accolta qualora l'impresa non formalizzi per iscritto il proprio diniego - per esigenze tecniche, produttive o organizzative - nei 20 giorni di calendario successivi alla presentazione. In caso di richiesta di ferie inferiore a tre giornate, il termine per formalizzare il diniego è ridotto a 10 giorni di calendario.

Compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative, è possibile cumulare le ferie e i permessi individuali maturati con periodi di aspettativa.

Lavori speciali disagiati

Omissis

Gruppo B

Lavori in galleria (*) per il personale addetto:

- | | | |
|----|--|-----|
| a) | al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio | 42% |
| b) | ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione | 26% |
| c) | Alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie | 18% |

Omissis

imento, di intonaco o di rifinitura di opere		
per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti		
gallerie anche durante la perforazione,		
la sistemazione	26%	
manutenzione ordinaria delle gallerie e degli		
o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di		
nee ferroviarie	18%	

Articolo 22

Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto entra in vigore il 1° luglio 2012 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2013.

[Handwritten signatures and initials]

VERBALE DI ACCORDO
(EVR)

In Milano, addì 20 giugno 2012,

- L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA
ADERENTE ALLA CLAAI;
- L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA;
- CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE;
- CONFARTIGIANATO DI LODI;
- LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA - BRIANZA;
- UNIAPAM / CASARTIGIANI;
- CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. -
SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI -
F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E
LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI -
F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA
E TICINO OLONA;

premessi che

- in data 20 giugno 2012 è stato sottoscritto il contratto provinciale integrativo del c.c.n.l.
16 dicembre 2010;
- l'articolo 13 e 14 dell'accordo anzidetto ha disciplinato per il territorio delle province di
Milano, Lodi, Monza e Brianza l'applicazione dell'elemento variabile della retribuzione
(EVR) per il triennio 2011-2013, prevedendo che "il calcolo e la verifica annuali
dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei
singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri,
secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. e dal presente accordo";
- Le parti hanno effettuato la verifica per l'anno 2011, secondo quanto previsto dal
contratto collettivo provinciale;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

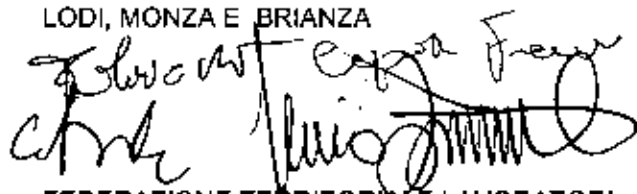
1. per l'anno 2011, gli esiti della verifica dell'andamento dei parametri individuati a livello
territoriale, che tengono conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai
risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, sono

tutti negativi, come risulta dal prospetto di calcolo allegato al presente verbale. Pertanto, le parti stabiliscono che per l'anno 2011 l'EVR non verrà erogato;

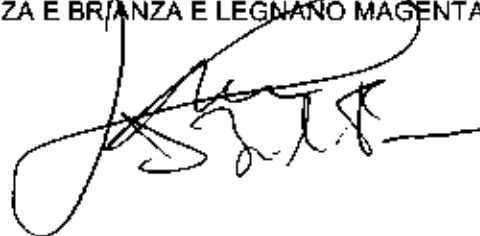
2. per l'anno 2012, le parti ritengono opportuno, stante la situazione di grave crisi del settore delle costruzioni e la generalizzata carenza di liquidità nella quale versano le imprese artigiane del territorio, stabilire che l'EVR verrà erogato con la retribuzione del mese di Luglio 2012 e in quote mensili pari al 65% e al 70% di un dodicesimo del valore massimo annuale previsto, rispettivamente, per gli operai e per gli impiegati in forza. Ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno verrà riconosciuta la differenza di EVR, salvo conguaglio nel mese di dicembre;
3. fermo restando il pagamento dell'EVR in quote mensili anche per l'anno 2013, le parti, in sede di verifica annuale nel corso del 2012, potranno convenire una ridefinizione delle percentuali sopra previste; in mancanza di accordo, resteranno confermate anche per l'anno 2013 le percentuali fissate per l'anno 2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

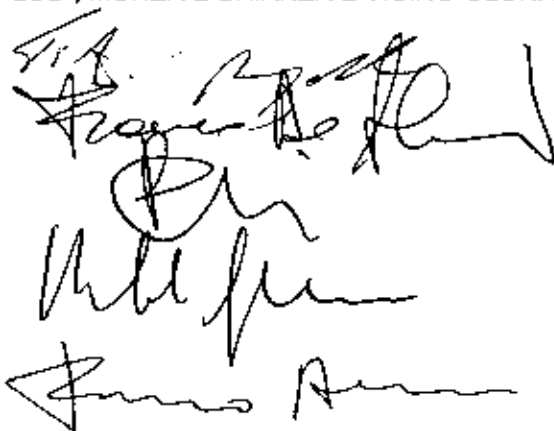
FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA



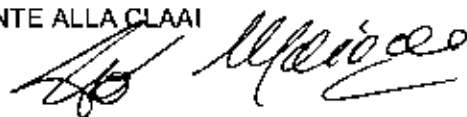
FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. -
DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA:



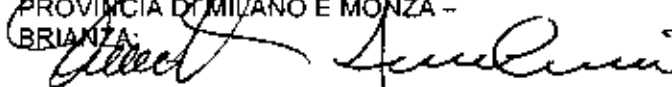
FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. -
C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;



L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI
MILANO E MONZA - BRIANZA
ADERENTE ALLA CLAAI



L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA
PROVINCIA DI MILANO E MONZA -
BRIANZA:



CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE



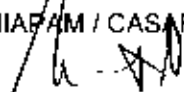
CONFARTIGIANATO DI LODI



LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DI MILANO E MONZA - BRIANZA



UNIAPAM / CASARTIGIANI



CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI
LODI E PROVINCIA



VERBALE DI ACCORDO

(Una tantum)

In Milano, addì 20 giugno 2012,

- L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA ADERENTE ALLA CLAAI;
- L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA;
- CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE;
- CONFARTIGIANATO DI LODI;
- LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA - BRIANZA;
- UNIAPAM / CASARTIGIANI;
- CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

convengono

che la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza riconosca agli operai, dipendenti dalle imprese artigiane, iscritti dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 e per un numero di ore denunciate per tale periodo non inferiore alla cifra definita dalle parti con un apposito accordo, computando anche eventuali ore di assenza per cassa integrazione guadagni, malattia e infortuni e ferie una prestazione "una tantum" a carico della Cassa stessa, pari ad € 160,00 per ogni lavoratore inquadrato nel 3° livello del c.c.n.l.

Il predetto importo dovrà essere riproporzionato per gli operai inquadrati in un diverso livello, sulla base della parametrizzazione individuata dall'articolo 77, comma 1, del c.c.n.l. (Classificazione dei lavoratori).

Il Comitato di gestione della Cassa Edile determina le modalità per l'erogazione di tale prestazione, che dovrà avvenire entro il 15 settembre 2012.

La copertura finanziaria della prestazione sarà assicurata dalla riserva A.P.E. Ordinaria iscritta a bilancio.

La sopracitata prestazione "una tantum" non è dovuta ai lavoratori che precedentemente hanno già percepito la prestazione simile erogata in occasione del rinnovo CCPL Edilizia Industria 22/12/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI -
Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE EDILI
ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E
MONZA - BRIANZA ADERENTE ALLA CLAAI

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA
PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA;

CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE

CONFARTIGIANATO DI LODI

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL
LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. -
DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA E TICINO OLONA;

Vito Profumo

Ugo

Enrico

LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI
MILANO E MONZA - BRIANZA

Vincenzo

UNIAM / CASARTIGIANI

CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E
PROVINCIA

A. M.

60

A

Elemento variabile della retribuzione (EVR) - Operai

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall'articolo 42, lettera b), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 15 e 50 del c.c.n.l. Edilizia per il lavoratori dipendenti da imprese artigiane edili ed affini 16 dicembre 2010, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificamente dell'artigianato, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è concordato come segue.

Fermi gli indicatori previsti dal c.c.n.l., è individuati, in sede territoriale, quale quarto e quinto indicatore, rispettivamente il numero delle ore di assenza degli operai dipendenti da imprese artigiane per cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria e in deroga - dati rilevati dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza) e avanzo / disavanzo di gestione rilevato dal bilancio di esercizio della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Le parti individuano nel 6% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2010 la misura di EVR relativa al periodo di vigenza del presente contratto territoriale.

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per l'individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente che abbia disponibili i dati consolidati; al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le parti potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori.

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. e dal presente accordo.

Nell'ambito del raffronto di cui al comma precedente, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuto nella seguente misura variabile:

- 20% rispetto a quanto definito al livello territoriale nell'ipotesi in cui dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivi;
- 40% rispetto a quanto definito al livello territoriale nell'ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi;
- 70% rispetto a quanto definito al livello territoriale nell'ipotesi in cui dovessero risultare tre dei suddetti parametri pari o positivi;
- 96% rispetto a quanto definito al livello territoriale nell'ipotesi in cui dovessero risultare quattro dei suddetti parametri pari o positivi;
- 100% rispetto a quanto definito al livello territoriale nell'ipotesi in cui dovessero risultare cinque dei suddetti parametri pari o positivi;

L'EVR verrà erogato in quote mensili, unitamente alle altre voci retributive, in funzione dei dati rilevati; l'eventuale congruaggio dell'EVR avverrà a consuntivo, nel mese di dicembre, sulla base dei dati consolidati.

Articolo 14

Elemento variabile della retribuzione (EVR) - Impiegati

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 13 dell'accordo per gli operai.

[Handwritten signatures and initials]

Allegato al C.C.P.L. Edilizia per il lavoratori dipendenti da imprese artigiane edili ed affini 20 giugno 2012
Prospetto di calcolo: EVR 2011

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	2010/09/08 con 2009/08/07	0 %	197.538 < 205.452	(Negativo)
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile	2010/09/08 con 2009/08/07	0 %	1.721.059.381 < 1.731.362.977	(Negativo)
3. Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazioni guadagni	2010/09/08 con 2009/08/07	0 %	257.522.588 < 262.260.792	(Negativo)
4. Ore di assenza degli operai dipendenti da imprese artigiane per cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria e in deroga)	2010/09/08 con 2009/08/07	0 %	2.006.878 > 1.298.625	(Negativo)
5. Numero di DURC rilasciati alle imprese artigiane	2010/09/08 con 2009/08/07	0 %	- € 203.000 < - € 4.636.165	(Negativo)

5 Parametri negativi
 % di EVR stabilito al livello
 Territoriale per l'anno 2011:
 0%

[Handwritten signatures and initials]

**ADENDUM AL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
SOTTOSCRITTO IN DATA 20 GIUGNO 2012**

In Milano, addì 20 giugno 2012

Le parti stipulanti in Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del 20 giugno 2012 hanno convenuto che gli indici di tolleranza previsti dall'Art. 13 Comma 4 del suddetto contratto per i 5 indicatori sono i seguenti:

- a. per l'Anno 2011 - 0%;
- b. per l'Anno 2012 - 25%;
- c. per l'Anno 2013 - 25%;

	2010/09/08 con 2009/08/07	2011/10/09 con 2010/09/08	2012/11/10 con 2011/10/09
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	2010/09/08 con 2009/08/07	2011/10/09 con 2010/09/08	2012/11/10 con 2011/10/09
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile	2010/09/08 con 2009/08/07	2011/10/09 con 2010/09/08	2012/11/10 con 2011/10/09
3. Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazioni guadagni	2010/09/08 con 2009/08/07	2011/10/09 con 2010/09/08	2012/11/10 con 2011/10/09
4. Ore di assenza degli operai dipendenti da imprese artigiane per cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria e in deroga)	2010/09/08 con 2009/08/07	2011/10/09 con 2010/09/08	2012/11/10 con 2011/10/09
5. Avanzo/disavanzo di gestione rilevato dal bilancio di esercizio della Casse Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza	2010/09/08 con 2009/08/07	2011/10/09 con 2010/09/08	2012/11/10 con 2011/10/09

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI
Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE EDILI
ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

[Signature]

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

[Signature]

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL
LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. -
DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA E TICINO OLONA;

[Signature]

L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E
MONZA - BRIANZA ADERENTE ALLA CLAAI

[Signature]

L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI
MILANO E MONZA - BRIANZA;

[Signature]

CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE

[Signature]

CONFARTIGIANATO DI LODI

[Signature]

LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E
MONZA - BRIANZA

[Signature]

UNIAPAM / CASARTIGIANI

[Signature]

CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E
PROVINCIA

[Signature]

IMPORTI E.V.R. DAL 1° LUGLIO 2012

IMPIEGATI

Livello	Categoria	Parametri	E.V.R. 6% su Minimi (Paga Base) al 1° Gennaio 2010	E.V.R. definito a livello territoriale (96%) Mensile Complessivo	Anticipo mensile del 70% di E.V.R. definito a livello territoriale	Conguaglio mensile del 30% di E.V.R. definito a livello territoriale
Settimo	Impiegati di 1° Super	205	€ 91,46	€ 87,80	€ 61,46	€ 26,34
Sesto	Impiegati di 1°	180	€ 79,99	€ 76,79	€ 53,75	€ 23,04
Quinto	Impiegati di 2°	150	€ 66,65	€ 63,98	€ 44,79	€ 19,19
Quarto	Assistenti tecnici già inquadrati in 3°	139	€ 61,73	€ 59,26	€ 41,48	€ 17,78
Terzo	Impiegati terzo	130	€ 57,73	€ 55,42	€ 38,80	€ 16,63
Secondo	Impiegati di 4°	115	€ 51,03	€ 48,99	€ 34,29	€ 14,70
Primo	Impiegati di 4° primo impiego	100	€ 44,61	€ 42,82	€ 29,98	€ 12,85

OPERAI

Livello	Categoria	Parametri	E.V.R. 6% su Minimi (Paga Base) al 1° Gennaio 2010	E.V.R. definito a livello territoriale (96%) Orario Complessivo	Anticipo orario del 70% di E.V.R. definito a livello territoriale	Conguaglio orario del 30% di E.V.R. definito a livello territoriale
5°	Operai di 5° Livello	150	€ 0,39	€ 0,37	€ 0,24	€ 0,13
4°	Operai di 4° Livello	139	€ 0,36	€ 0,34	€ 0,22	€ 0,12
3°	Operai Specializzati	130	€ 0,33	€ 0,32	€ 0,21	€ 0,11
2°	Operai Qualificati	115	€ 0,30	€ 0,28	€ 0,18	€ 0,10
1°	Operai Comuni	100	€ 0,26	€ 0,25	€ 0,16	€ 0,09

In Milano, il 20 Giugno 2012,

- L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA
ADERENTE ALLA CLAAI;

- L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA;

- CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE;

- CONFARTIGIANATO DI LODI;

- LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA - BRIANZA;

- UNIAPAM / CASARTIGIANI;

- CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

premesso che

- la diffusione di modelli culturali e buone pratiche che incoraggiano comportamenti rispettosi della sicurezza e della
regolarità da parte di tutti i soggetti comunque coinvolti nell'attività produttiva ed organizzativa dei cantieri
costituisce obiettivo comune delle parti sottoscritte;

l'esperienza degli ultimi anni relativa al "Bollino blu" ha consentito di limitare numero e gravità degli infortuni sul
lavoro e di regolarizzare le anomalie riscontrate;

il controllo giornaliero degli accessi al cantiere dei vari soggetti concorrenti alla realizzazione delle opere edili
costituisce, da un lato, un valido strumento di controllo della regolarità del personale e dei lavoratori autonomi
occupati nel cantiere, dall'altro, un efficace tutela per le imprese committenti ed appaltatrici in relazione alla
responsabilità solidale nei confronti dei dipendenti degli appaltatori e dei subappaltatori per i trattamenti retributivi,
contributivi e fiscali ad essi spettanti;

visti

L'accordo provinciale sottoscritto tra le parti, che ha previsto l'attribuzione a tutte le imprese e ed i lavoratori
presenti nei cantieri oggetto di monitoraggio da parte dei 3 enti paritetici territoriali di settore di un apposito
attestato, con possibilità di pubblicizzazione da parte degli Enti e delle imprese;

Il D.Lgs.n.81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/2009, recante le disposizioni per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro che ha abrogato e sostituito, tra gli altri, il D.Lgs n. 626/1994 e il Dis
494/1996;

I contratti nazionali 23-07-2008, contratto integrativo provinciale artigiani del 21-09-2006 e il contratto nazionale del
16-12-2010

le parti convergono quanto segue

1) Il servizio di monitoraggio di cui gli accordi provinciali tra le parti è rinominato "cantiere di qualità"

2) L'adesione al servizio cantiere di qualità può essere richiesta solamente da impresa edile iscritta alla Cassa
Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza per i cantieri operanti nelle province di competenza della medesima
Cassa Edile;



- 3) qualora la richiesta non provenga dal committente o dall'impresa affidataria/appaltante principale è comunque necessario che ne venga acquisito il consenso preventivo, in quanto il monitoraggio concerne le imprese esecutrici presenti nel cantiere e tutto il personale autorizzato all'ingresso nel cantiere stesso,.
- 4) Il servizio è attivato e svolto come da procedura di cui l'art. 1 al presente accordo, del quale costituisce parte integrante e si conclude con il rilascio di una attestazione;
- 5) La procedura per la revoca dell'attestazione è quella di cui all'allegato 2 del presente accordo, del quale costituisce parte integrante.
- 6) Le verifiche da parte degli enti paritetici saranno effettuate sulla base degli allegati n.3, n. 4, n. 5 del presente accordo, del quale costituiscono parte integrante;
- 7) L'adesione al servizio, prevedendo la verifica della documentazione relativa all'unità produttiva interessata, e della presenza delle figure obbligatorie del sistema aziendale, costituisce presupposto per l'adozione di un sistema di gestione salute e sicurezza (OHSAS 18001/LINEE GUIDE UNIANAIL) idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui il D.Lgs n231/2001 ed all'art. 30 del D.lgs n 81/2008 e s.m.i.;
- 8) Le parti, congiuntamente, promuoveranno l'attestazione di "cantiere di qualità" presso gli organi di vigilanza, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 51, comma 3 / bis del D.Lgs.n . 81/2008 e s.m.i., dalla Direttiva 18-9-2008 del Ministro del Lavoro e dell'allegato 9 parte 4° dell'accordo 16-12-2010 per il rinnovo del CCNL del 23-07-2008 e degli accordi interconfederali per l'artigianato del 28/06/2011 e del 13/09/2011.
- 9) Le parti, al fine di rendere operativo il presente accordo, si attiveranno presso l'INAIL sede di Milano e Regionale, per la sottoscrizione del protocollo di intesa per azioni informative / formative, per il riconoscimento dello sconto tariffario ai sensi dell' art. 24 delle Modalità per l'applicazione della tariffa, approvata con D.M. 12 dicembre 2000, nonché presso altri Enti pubblici e privati per l'individuazione di ulteriori forme di premialità a beneficio delle imprese che abbiano ottenuto l'attestazione di "Cantiere di qualità"
- 10) Per le imprese che abbiano ottenuto l'attestazione, le parti determineranno, con successivo accordo, una riduzione dei contributi dovuti alla Cassa Edile nonché le modalità per il riconoscimento e per l'eventuale revoca della riduzione medesima
- 11) L'entità della riduzione sarà stabilita previa individuazione della voce di bilancio cui attingere nonché verifica delle risorse a tal fine disponibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI -
Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE
EDILI ED AFFINI DI MILANO, DELLA BRIANZA E DI
LODI

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA E LEGNANO MAGENTA

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL
LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. -
DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA E TICINO OLONA

L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI
MILANO E MONZA - BRIANZA
ADERENTE ALLA CLAAI

L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA
PROVINCIA DI MILANO E MONZA -
BRIANZA

CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE

CONFARTIGIANATO DI LODI

LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI
MILANO E MONZA - BRIANZA

UNIPAM / CASARTIGIANI

CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI
E PROVINCIA

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, addì 20 giugno 2012,

- L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA ADERENTE ALLA CLAAI;
- L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA;
- CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE;
- CONFARTIGIANATO DI LODI;
- LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI MILANO E MONZA - BRIANZA;
- UNIAPAM / CASARTIGIANI;
- CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E PROVINCIA

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visti

- l'articolo 13 del contratto collettivo provinciale 21 settembre 2006 per gli operai, integrativo del c.c.n.l. 01 ottobre 2004, e l'articolo 3 dell'accordo collettivo provinciale 14 settembre 2006 per gli impiegati;
- l'accordo provinciale sulla conferma delle misure dell'elemento economico territoriale per l'anno 2009 e sulla corresponsione in via presuntiva di tale elemento per l'anno 2010 e 2011;
- gli accordi nazionali 18 dicembre 2009 e 10 gennaio 2011;
- gli articoli 15, 42 e 50 del verbale di accordo 16 dicembre 2010 per il rinnovo del c.c.n.l. 23 luglio 2008;

in coerenza

con quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,

preso atto

dei dati rilevati per il periodo fisso di riferimento 1° ottobre 2004/30 settembre 2005;

rilevato che

- il verbale di accordo 24 dicembre 2010 ha previsto la cessazione dal 1° luglio 2011 dell'elemento economico territoriale e la sua sostituzione con il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione (EVR);
- il predetto verbale di accordo ha altresì disposto che la determinazione dell'EVR da parte delle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori non possa avvenire prima del 1° luglio 2011 e

[Area containing multiple handwritten signatures and initials.]

che gli importi dell'elemento economico territoriale in atto al 1° luglio 2011 saranno conglobati nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione;

• in data odierna sono stati sottoscritti gli accordi territoriali per il rinnovo del contratto integrativo provinciale per l'edilizia, che hanno, tra l'altro, disciplinato l'elemento variabile della retribuzione (EVR) con decorrenza 1° luglio 2012;

• la valutazione dei parametri riferita all'ultimo quinquennio e le stime relative all'evoluzione del settore evidenziano che l'edilizia, nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, mostra segni di flessione, ma anche prospettive di ripresa, conseguenti alla cantierizzazione di alcune iniziative immobiliari private di media/grande entità e all'avvio di opere infrastrutturali di notevole impatto occupazionale, che consentono di prevedere un andamento sostanzialmente stabile nel breve/medio periodo;

valutati

i risultati complessivi dell'attività edile e complementare sul territorio, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività,

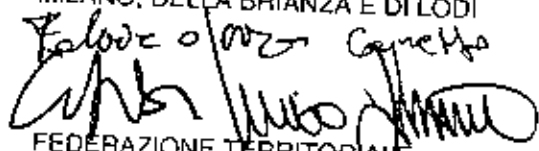
concordano

di confermare la spettanza in via definitiva agli operai ed agli impiegati degli importi ad essi riconosciuti a titolo di elemento economico territoriale per l'intero anno 2011, nelle misure previste in via provvisoria dagli accordi sottoscritti tra le parti.

Il presente verbale verrà depositato, a cura delle parti, presso le Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota 19 maggio 2008 del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE EDILI ED AFFINI DI
MILANO, DELLA BRIANZA E DI LODI

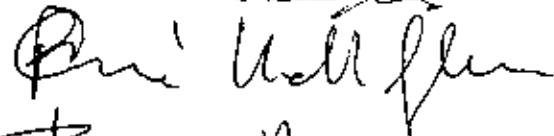


FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI -
F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E
LEGNANO MAGENTA;

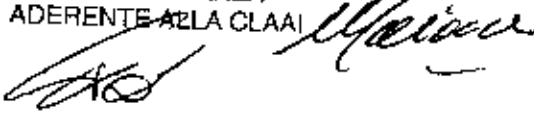


FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED
AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA
E BRIANZA E TICINO OLONA;

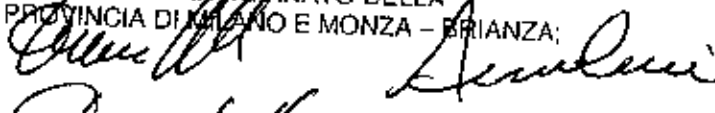




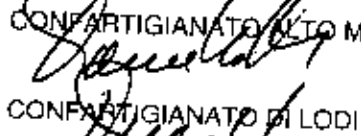
L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO
E MONZA - BRIANZA
ADERENTE ALLA CLAAI



L'APA - CONFARTIGIANATO DELLA
PROVINCIA DI MILANO E MONZA - BRIANZA;



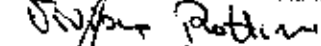
CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE



CONFARTIGIANATO DI LODI



LA CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI
MILANO E MONZA - BRIANZA



UNIAM / CASARTIGIANI



CASARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI LODI E
PROVINCIA

